

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il cambiamento climatico che investe in maniera sempre più preoccupante la popolazione in ogni angolo della terra non può più essere ignorato da nessuna istituzione europea, nazionale e locale. Occorre un'azione urgente e decisa per combatterlo da parte di tutte le istituzioni, nell'interesse innanzitutto delle popolazioni che si trovano costrette ad abbandonare le proprie case per via di incendi, smottamenti, inondazioni, siccità, sempre più frequenti e con conseguenze devastanti.

Si stima che 200 milioni di persone ogni anno avranno bisogno di assistenza umanitaria a causa degli effetti del cambiamento climatico.

Il disegno di legge che sottoponiamo all'aula del Parlamento siciliano e di cui auspichiamo una rapida approvazione da parte di tutte le forze politiche presenti, muove dalla esigenza di individuare a livello regionale le strategie necessarie per rendere i territori più resilienti ai cambiamenti climatici e di migliorare la capacità di reazione agli impatti dei cambiamenti climatici a livello locale.

Affrontare il cambiamento climatico è quindi un compito a cui la Regione non può sottrarsi in quanto su di essa ricade la responsabilità dello sviluppo

territoriale e delle politiche con maggiore impatto sul clima, come quelle riguardanti la qualità dell'aria, dei trasporti, dell'energia e dell'efficienza energetica, della gestione e della pianificazione del territorio, dell'innovazione tecnologica e in generale di tutti quei settori che hanno implicazioni sul livello di emissioni climalteranti.

La Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici previsti nel presente disegno di legge rappresentano il prodotto di un processo partecipato che si basa sul concetto, recepito dalla strategia sul clima dell'Unione Europea, dell'integrazione dei principi di adattamento e mitigazione nelle politiche settoriali e intersettoriali, sia in termini di interventi sia di risorse necessarie.

La strategia è finalizzata a delineare gli scenari climatici della Regione, a definire gli obiettivi verso cui tendere e a declinare tali obiettivi in possibili misure di adattamento. Il Piano a sua volta focalizza un insieme di azioni prioritarie, da rendere operative nel breve e medio periodo. Il Piano è dunque il necessario complemento del processo avviato con la Strategia e si pone come obiettivo primario quello di produrre una sintesi e una riorganizzazione delle conoscenze sviluppate nella Strategia, di aggiornarle e di definire le azioni reali di adattamento implementabili sul territorio.

L' articolato composto di 7 articoli prevede:

L' articolo 1 (Principi e obiettivi) individua i principi e gli obiettivi che la Regione deve perseguire nelle proprie politiche settoriali, quali la riduzione delle emissioni climalteranti, la protezione della salute dei cittadini, la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l'implementazione di modelli di sviluppo e stili di vita sostenibili e l'individuazione delle aree territoriali e dei sistemi locali maggiormente esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

L'articolo 2 (Politiche regionali di mitigazione) individua le principali azioni di mitigazione che la Regione, anche mediante azioni congiunte con gli enti locali e con le imprese, deve assumere come principio cardine delle proprie politiche di sviluppo economico. Tra queste, in particolare, incentivazione delle politiche di efficientamento energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili, misure di risparmio della risorsa idrica, mobilità sostenibile attraverso trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o zero-nearly, sistemi di car sharing e car pooling, etc.

L'articolo 3 (Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici) prevede l'approvazione da parte della Giunta della Strategia regionale di adattamento

dei cambiamenti climatici quale strumento indispensabile per dare avvio a livello regionale alle azioni di adattamento necessarie posto che la costante progressione dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti rendono insufficienti le sole politiche di mitigazione e richiedono l'affiancamento di opportune azioni di adattamento al nuovo scenario climatico.

La strategia individua gli obiettivi per integrare i principi di adattamento e mitigazione nelle politiche regionali settoriali e intersettoriali, sia in termini di interventi sia di risorse necessarie, e mira a favorire la condivisione e il dialogo con i livelli sub-regionali e con tutti gli attori locali allo scopo di declinare le azioni di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici alle specifiche esigenze locali, circoscrivendo i fattori di rischio e le vulnerabilità dei territori medesimi.

L'articolo 4 (Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici) prevede l'approvazione del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di dare concreta attuazione alla Strategia regionale. Il Piano definisce sulla base dei principali impatti dei cambiamenti climatici sui settori naturali e socio-economici individuati dalla Strategia, le attività di adattamento da considerare come azioni dinamiche, soggette a continui e periodici aggiornamenti ogni qualvolta emergano nuove conoscenze ed esperienze.

Il Piano è elaborato attraverso la partecipazione

attiva delle istituzioni locali e degli stakeholder territoriali e deve contenere, tra l'altro, la valutazione delle vulnerabilità climatiche con particolare riferimento ai seguenti settori naturali e socio-economici: risorsa idrica, qualità dell'aria, suolo, biodiversità ed ecosistemi, forestazione, aree costiere, desertificazione, degrado del territorio e siccità, dissesto idrogeologico, infrastrutture e trasporti, produzione energetica, agricoltura, pesca e acquacoltura, salute umana, turismo, rischio idrogeologico, sistemi insediativi e aree urbane, industrie e infrastrutture pericolose, patrimonio culturale. Sulla base delle vulnerabilità individuate per ciascun settore, il Piano identifica le aree territoriali e i sistemi economici locali maggiormente esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, nonché la loro capacità di tenuta e adattamento.

Va sottolineato altresì che a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la programmazione regionale settoriale e intersettoriale dovrà contenere una specifica sezione relativa alla compatibilità ai cambiamenti climatici delle previsioni della programmazione stessa, attraverso la stima quantitativa delle emissioni climalteranti prodotte, ovvero sottratte, e degli impatti in termini di vulnerabilità climatica sui settori interessati.

L'articolo 5 (Osservatorio Regionale sui Cambiamenti Climatici) prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici con funzione di

organo consultivo di natura tecnico-scientifica, il quale assicura il supporto tecnico e metodologico relativamente al coordinamento e alla definizione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Si tratta di un organo che abbraccia competenze ed esperienze diverse nei settori maggiormente rilevanti per l'adattamento e che include esperti appartenenti a diverse istituzioni territoriali in grado pertanto di fornire gli elementi conoscitivi necessari a orientare le scelte, individuare le priorità di intervento e indirizzare l'impiego delle risorse. Il supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio è pertanto fondamentale nella redazione della Strategia e del Piano regionali per i quali il disegno di legge ne prevede la fondamentale partecipazione.

L'Osservatorio, più in particolare:

a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico ai fini della Strategia regionale di cui all'art. 3 e del Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'art. 4 e predispone relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Piano;

c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla pianificazione

regionale;

d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e monitora l'efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento.

Al fine di affrontare e analizzare i problemi sotto diversi punti di vista ed individuare soluzioni concertate e condivise, l'Osservatorio è composto dai principali stakeholder del settore pubblico e privato, dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste, del mondo accademico e degli enti di ricerca, delle autonomie regionali e delle strutture regionali competenti nei settori dell'energia, dell'ambiente, della tutela del territorio e dell'innovazione.

L'articolo 6 concerne la clausola di neutralità finanziaria. Dall'applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 concerne la Norma finale.

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Art. 1

Principi e obiettivi

1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, dell'Accordo di Parigi del 2016, della Costituzione Italiana e dello Statuto regionale assume come obiettivi fondamentali e caratterizzanti delle proprie politiche settoriali:

a) la riduzione delle emissioni climalteranti regionali responsabili del riscaldamento globale (azioni di mitigazione) e la diminuzione della vulnerabilità dei sistemi naturali, territoriali e socio-economici ai rischi legati ai cambiamenti climatici (azioni di adattamento);

b) la protezione della salute, del benessere e dei beni della popolazione e la conservazione del patrimonio naturale della Regione;

c) l'incremento della capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici ai cambiamenti climatici;

d) il contributo agli obiettivi nazionali, europei e internazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove nell'ambito delle sue politiche settoriali azioni volte a rendere il territorio regionale più resiliente ai cambiamenti climatici e a migliorare la preparazione e la capacità di reazione agli impatti dei cambiamenti

climatici a livello locale, attraverso lo sviluppo di politiche carbon free, l'implementazione di modelli di sviluppo e stili di vita sostenibili e l'individuazione delle aree territoriali e dei sistemi locali maggiormente esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

Art. 2

Politiche regionali di mitigazione

1. La Regione, anche mediante azioni congiunte con gli enti locali e con le imprese, assume come principio cardine delle proprie politiche di sviluppo economico le azioni di mitigazione per ridurre le emissioni climalteranti, incentivando politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio regionale.

2. In particolare, la Regione al fine di ridurre le emissioni climalteranti provenienti dalle attività umane arrestandone o rallentandone l'accumulo in atmosfera:

a) promuove politiche settoriali di sviluppo dell'economia circolare;

b) rafforza le strategie di promozione dell'efficienza energetica, le reti intelligenti e le fonti rinnovabili a minor consumo di territorio e di impatto paesaggistico;

c) incentiva il retrofit del parco edifici pubblico e privato attraverso obiettivi concreti e misurabili di

riduzione del fabbisogno energetico per unità di superficie;

d) favorisce e incentiva forme e tecnologie di mobilità sostenibile, in particolare trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o zero-nearly, sistemi di car sharing e car pooling;

e) favorisce politiche di risparmio della risorsa idrica e di efficientamento della sua produzione;

f) incentiva la riduzione delle emissioni provenienti dai settori industriali e dei rifiuti;

g) favorisce e stimola la crescita dei settori produttivi a bassa intensità energetica e le tecnologie che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile;

h) adotta azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul tema del cambiamento climatico;

i) coinvolge attivamente gli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la valorizzazione del Patto dei Sindaci e del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) ;

l) sostiene e favorisce studi e ricerche per l'elaborazione di strategie regionali:

m) promuove politiche che stimolano la ricerca,

l'utilizzo e lo sviluppo tecnologico legati all'agricoltura di precisione, che riducono l'uso dei fitofarmaci e migliorano l'uso delle risorse naturali a partire da quella idrica.

Art. 3

Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

1. La Regione, con il supporto dell'Osservatorio di cui all'art. 5, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce e approva, acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana, la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici .

2. La strategia di cui al comma 1 individua gli obiettivi per integrare i principi di adattamento e mitigazione nelle politiche regionali settoriali e intersettoriali, sia in termini di interventi sia di risorse necessarie. Lo sviluppo della strategia deve favorire la condivisione e il dialogo con i livelli sub-regionali e con tutti gli attori locali allo scopo di declinare le azioni di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici alle specifiche esigenze locali, circoscrivendo i fattori di rischio e le vulnerabilità dei territori medesimi.

Art. 4

Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

1. Per dare attuazione alla Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, con il supporto dell'Osservatorio di cui all'art. 5, in coerenza con la programmazione nazionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, approva entro 180 giorni dalla data di approvazione della Strategia regionale il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il Piano sulla base dei principali impatti dei cambiamenti climatici sui settori naturali e socio-economici individuati dalla Strategia, programma le attività di adattamento da considerare come azioni dinamiche, soggette a continui e periodici aggiornamenti ogni qualvolta emergano nuove conoscenze ed esperienze.

2. Il Piano di cui al presente articolo definisce gli impatti e i rischi connessi ai cambiamenti climatici aggiungendo gli elementi di dettaglio necessari per rendere operativa la Strategia regionale.

Il Piano, in particolare, deve contenere:

a) l'analisi dettagliata degli scenari climatici territoriali, ossia delle porzioni di territorio aventi condizioni climatiche simili durante il periodo storico di riferimento, in modo da identificare aree che in futuro dovranno fronteggiare anomalie climatiche simili e che quindi dovranno essere sottoposte a comuni azioni di adattamento;

b) la valutazione della propensione al rischio associata al cambiamento climatico per area climatica per identificare le aree a maggior impatto;

c) la valutazione delle vulnerabilità climatiche con particolare riferimento ai seguenti settori naturali e socio-economici: risorsa idrica, qualità dell'aria, suolo, biodiversità ed ecosistemi, forestazione, aree costiere, desertificazione, degrado del territorio e siccità, dissesto idrogeologico, infrastrutture e trasporti, produzione energetica, agricoltura, pesca e acquacoltura, salute umana, turismo, rischio idrogeologico, sistemi insediativi e aree urbane, industrie e infrastrutture pericolose, patrimonio culturale. Sulla base delle vulnerabilità individuate per ciascun settore, il Piano identifica le aree territoriali e i sistemi economici locali maggiormente esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, nonché la loro capacità di tenuta e adattamento;

d) l'individuazione delle azioni di adattamento ritenute prioritarie per ciascun settore naturale e socio-economico sulla base delle analisi climatiche, degli esiti della valutazione delle vulnerabilità climatiche di ogni settore, dei criteri proposti dalla letteratura internazionale e delle azioni già poste in essere dalla pianificazione regionale che si sono rivelate efficaci. Le azioni di adattamento e mitigazione devono essere adattate alle specificità territoriali e devono basarsi sugli obiettivi di

sviluppo del territorio stesso;

e) la definizione dei ruoli degli enti e della autorità competenti all'implementazione delle azioni di adattamento con riferimento ai diversi settori interessati dagli impatti dei cambiamenti climatici;

f) l'individuazione delle principali fonti di finanziamento delle azioni di adattamento;

g) le misure di monitoraggio e valutazione: per ogni azione devono essere definiti gli enti di riferimento, le tempistiche per l'implementazione, gli indicatori per il monitoraggio dell'avanzamento delle azioni di adattamento e per la valutazione dell'efficacia;

h) gli strumenti per la partecipazione: le azioni da implementare nei singoli territori devono essere precedute da valutazioni e approfondimenti aggiuntivi attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori e portatori di interessi locali (enti, società civile, imprese).

3. Il Piano è elaborato attraverso la partecipazione attiva delle istituzioni locali e degli stakeholder territoriali.

4. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la programmazione regionale settoriale e intersettoriale deve contenere una specifica sezione relativa alla compatibilità ai cambiamenti climatici

delle previsioni della programmazione stessa, attraverso la stima quantitativa delle emissioni climalteranti prodotti, ovvero sottratti, e degli impatti in termini di vulnerabilità climatica sui settori interessati.

Art. 5

Osservatorio Regionale sui Cambiamenti Climatici

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio atto l'Osservatorio regionale sui Cambiamenti Climatici e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e l'allocazione organizzativa. L'Osservatorio, quale organo consultivo di natura tecnico-scientifica, assicura il supporto tecnico e metodologico relativamente al coordinamento e alla definizione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

2. In particolare l'Osservatorio svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico ai fini della Strategia regionale di cui all'art. 3 e del Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'art. 4 e predispone relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Piano;

c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;

d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e monitora l'efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento;

e) valuta lo stato di avanzamento delle azioni di adattamento nei diversi settori di intervento e la loro integrazione in piani di adattamento locali e/o altre pianificazioni esistenti;

d) detiene la contabilità delle emissioni climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;

e) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;

f) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

3.L'Osservatorio è composto da otto esperti, di cui uno in rappresentanza delle Università Siciliane, uno in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno in rappresentanza dell'Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT), uno in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste siciliane, uno in rappresentanza della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e il coordinatore del tavolo per la redazione della Strategia Regionale sullo Sviluppo Sostenibile.

4.I componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana, e restano in carica per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.